



TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE II CIVILE- ESECUZIONI IMMOBILIARI

**AI PROFESSIONISTI DELEGATI ALLE OPERAZIONI DI VENDITA
NELLE ESECUZIONI IMMOBILIARI E NELLE DIVISIONI
ENDOSECUTIVE**

Torino, lì 24 maggio 2023

La Coordinatrice e i Giudici della Sezione,
vista la sentenza della Corte di Cassazione a Sezione Unite n.9479/2023 e verificate le ricadute che la stessa può comportare sul titolo esecutivo portato da decreto ingiuntivo non opposto (e non motivato, come d'uso, sulla non abusività delle clausole del contratto sottostante) emesso da soggetto qualificabile come "professionista" (*"persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario"*) nei confronti di soggetto potenzialmente qualificabile come consumatore (*"persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, professionale eventualmente svolta"*)

DISPONGONO

che i Professionisti delegati:

1. verifichino se il titolo esecutivo azionato dal creditore procedente o da un creditore intervenuto sia un decreto ingiuntivo con le caratteristiche sopra indicate;
2. in caso di positivo accertamento, o qualora per dirimere la questione siano necessarie integrazioni istruttorie:
 - a) provvedano a formalizzare senza indugio ricorso *ex art.591 ter c.p.c.* al G.E. per il compimento delle opportune verifiche e per l'eventuale comunicazione al debitore dell'avviso della facoltà di proporre opposizione tardiva ai sensi dell'art.650 c.p.c.;
 - b) sospendano le operazioni di vendita o assegnazione dell'immobile, tranne nel caso in cui oltre al credito oggetto del ricorso *ex art. 591 ter cpc*, vi siano uno o più creditori (procedente e/o intervenuti) muniti di titolo esecutivo privo delle descritte criticità (dovendo in tal caso proseguire le operazioni di vendita o assegnazione).

Depositato in Cancelleria Esecuzioni Immobiliari in data 05/06/2023

Il Direttore
Dott.ssa Anna Stella